



CITTA' DI FRANCAVILLA FONTANA

PROVINCIA DI BRINDISI

N.17364 Prot.-

11 28 novembre 1966

OGGETTO: Legge 30/12/1960, n.1676.- Case per Lavoratori Agricoli Dipendenti in FRANCAVILLA FONTANA.

Risposta a nota n.9686 del 14/11/1966.

Allegata n. una planimetria.-

All'ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
BRINDISI

La Commissione Edilizia Comunale nella tornata del 26 u.s. ha esaminato la planimetria generale delle case in oggetto indicate ed ha espresso parere favorevole a condizione che la strada, poichè non esiste piano di fabbricazione, si ritenga privata sino a richiesta di renderla pubblica da parte della Amministrazione Comunale.- La cessione richiesta comporterà il passaggio senza alcun onere a carico del Comune del suolo, sede della strada, nonchè dei servizi ivi eventualmente impiantati.

Restituisco una copia della planimetria con il visto di approvazione.-



IL SINDACO

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

Uccello

10334

26 DIC. 1966

Uff. Tecnico.

- Al Signor SINDACO

Francavilla Fontana

e.p.c. - S.E. IL PREFETTO

B r i n d i s i

Oggetto: Legge 30.12.1960 n°1676 - Suole per base lavoratori agricoli dipendenti -

E' pervenuto il foglio 28 Novembre 1966 n°17366 con il quale ~~venne~~ comunicato che la Comm.Ed. Comunale nello esprimere parere favorevole in merito alla planimetria delle case in oggetto ha posto la condizione che la strada d'accesso deve ritenersi privata sin da ^{la} richiesta dell'Amministrazione Comunale, che il passaggio al Comune della stessa e dei servizi impiantati dovrà avvenire senza alcun onere a carico del Comune medesimo.

Evidentemente nel porre queste condizioni non è stato tenuto presente quanto segue:

- a) il contenuto della delibera n°10 del 9 Marzo c.a. che contiene l'impegno del Comune a dotare l'area dei pubblici servizi mancanti, ivi compresa la strada fiancheggiante il suolo prescelto d'intesa con Codesto Comune, come si evince dalla planimetria trasmessa a questo Ente, nella quale ~~non~~ il suolo per le costruzioni è colorato in rosso;
- b) Il disposto dell'art.44 del T.U. 28.4.1938 n°1165 che fa obbligo al Comune di "provvedere a proprie spese, contemporaneamente alla costruzione delle case, alla costruzione delle fogne, alla posa delle condutture stradali per l'acquedotto, all'impianto per l'illuminazione, alla sistemazione delle strade, piazze ed altri suoli d'uso pubblico."

./.



- 2 -

Non è d'altra parte superfluo far rilevare che inizialmente il Comune era impegnato a fornire tutto il suolo occorrente per le costruzioni di che trattasi, così come hanno fatto quasi tutti i Comuni della Provincia ove sono state realizzate analoghe costruzioni e solo successivamente il Comitato Provinciale ha disposto di far gravare sulle stanziamiento anche l'importo del suolo necessario alle costruzioni; ovviamente quelle per la strada e relativi canalizzazioni principali non possono rientrare nelle spese di progetto.-

Pertanto, allo scopo di non intralciare il prosieguo della pratica si prega Codesto Comune di rivedere le proprie determinazioni e confermare gli impegni assunti.-

Si resta in tale attesa.-

IL PRESIDENTE
(Gr.Uff.Com.te U.G. VALLARINO)

BO/ca.

